

COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 5 novembre 2021

Presenti: Carlo Nastri (Responsabile), Roberto Chiavenna e Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società)

RECLAMO: SDS ARCOBALENO

CALCIO OPEN a 7 MASCHILE – Categoria A, Girone A

Gara: SDS ARCOBALENO – ROGOREDO 84 del 21 ottobre 2021

Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2021

Il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara in epigrafe, nel proprio C.U. n. 2 del 27 ottobre 2021 infliggeva n. 4 giornate di squalifica al giocatore della società SDS ARCOBALENO, sig. MANDELLI Christian *“per aver colpito un avversario con un violento calcio mantenendo un comportamento verbalmente offensivo nei confronti dello stesso”*.

La società SDS ARCOBALENO, con atto sottoscritto dal Dirigente, sig. MOTTA Davide Alessandro avanzava reclamo avverso l’anzidetta decisione.

L’appena descritta circostanza deve indurre codesta Commissione Regionale Giudicate – Sezione Distaccata di Milano dall’astenersi da qualsiasi valutazione e/o decisione in punto di merito del ricorso in parola nel rispetto del Regolamento di Giustizia Sportiva e più esattamente degli artt. 43, 44 e 45.

Infatti, l’art. 43, lett. b) chiarisce come la titolarità dell’impugnazione – in materia di sanzioni inflitte ad atleti, dirigenti e soci – spetti ai tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o alle Società di appartenenza.

L’art. 44, con disposizione inequivocabile, stabilisce che la sottoscrizione degli atti proposti dalla società deve essere apposta dal legale rappresentante, in particolare il Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal Vicepresidente. L’eccezione a detta regola è solo rappresentata da una delega scritta conferita da parte del legale rappresentante societario ad altro tesserato, delega generale (ossia per tutta la manifestazione) o specifica per parte della manifestazione o per un singolo atto di impugnazione: detta delega deve essere sempre acclusa al reclamo/ricorso.

L’art. 45, lett. c), infine, sancisce l’inammissibilità delle impugnazioni non sottoscritte nel rispetto dei citati artt. 43 e 44, disponendo che, in difetto, *“...l’Organo Giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l’impugnazione ed astenersi dal suo esame”*.

Come sopra evidenziato il ricorso in parola veniva sottoscritto dal solo prefato Dirigente della società ricorrente, in assenza di delega scritta che ne autorizzasse la presentazione nell’interesse della Società.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciandosi:

- Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società SDS ARCOBALENO per i motivi di cui sopra.
- Ordina, conseguentemente, di incamerare la tassa reclamo versata.